

**TABELLA PER LA VALUTAZIONE DELLE ABILITAZIONI E/O IDONEITÀ NELLE  
GRADUATORIE PERMANENTI RELATIVAMENTE ALLA TERZA FASCIA**

*di Libero Tassella della Gilda di Napoli, 20/4/2004*

Votazione su base 88	Votazione su base 110	Votazione su base 80	Votazione su base 100	Punteggio in graduatoria
	56		51	4
	57		52	4
	58		53	4
	da 59 a 59,90		54	4
	da 59,95 a 61		55	4
	da 61,05 a 62,10		56	4
	da 62,15 a 63,20		57	4
	da 63,25 a 64,30		58	4
	da 64,35 a 65,40		59	4
	da 65,45 a 66,50		60	5
	da 66,55 a 67,60		61	5
	da 67,65 a 68,70		62	5
	da 68,75 a 69,80		63	5
56	da 69,85 a 70,90		64	5
57	da 70,95 a 72		65	5
58	da 72,05 a 73,10		66	6
da 59.a 59,35	da 73,15 a 74,20		67	6
da 59,40 a 60,25	da 74,25 a 75,30		68	6
da 60,30 a 61,15	da 75,35 a 76,40		69	6
da 61,20 a 62	da 76,45 a 77,50	56	70	6
da 62,05 a 62,90	da 77,55 a 78,60	57	71	7
da 62,95 a 63,75	da 78,65 a 79,70		72	7
da 63,80 a 64,65	da 79,75 a 80,80	58	73	7
da 64,70 a 65,55	da 80.85 a 81,90	59	74	7
da 65,60 a 66,40	da 81,95 a 83	60	75	7
da 66,45 a 67,30	da 83,05 a 84,10	61	76	8

Votazione su base 88	Votazione su base 110	Votazione su base 80	Votazione su base 100	Punteggio in graduatoria
da 67,35 a 68,15	da 84,15 a 85,20		77	8
da 68,20 a 69,05	da 85,25 a 86,30	62	78	8
da 69,10 a 69,95	da 86,35 a 87,40	63	79	8
da 70 a 70,80	da 87,45 a 88,50	64	80	8
da 70,85 a 71,70	da 88,55 a 89,60	65	81	9
da 71,75 a 72,55	da 89,65 a 90,70		82	9
da 72,60 a 73,45	da 90,75 a 91,80	66	83	9
da 73,50 a 74,35	da 91,85 a 92,90	67	84	9
da 74,40 a 75,20	da 92,95 a 94	68	85	9
da 75,25 a 76,10	da 94,05 a 95,10	69	86	10
da 76,15 a 76,95	da 95,15 a 96,20		87	10
da 77,00 a 77,85	da 96,25 a 97,30	70	88	10
da 77,90 a 78,75	da 97,35 a 98,40	71	89	10
da 78,80 a 79,60	da 98,45 a 99,50	72	90	10
da 79,65 a 80,50	da 99,55 a 100,60	73	91	11
da 80,55 a 81,35	da 100,65 a 101,70		92	11
da 81,40 a 82,25	da 101,75 a 102,80	74	93	11
da 82,30 a 83,15	da 102,85 a 103,90	75	94	11
da 83,20 a 84	da 103,95 a 105	76	95	11
da 84,05 a 84,90	da 105,05 a 106,10	77	96	12
da 84,95 a 85,75	da 106,15 a 107,20		97	12
da 85,80 a 86,65	da 107,25 a 108,30	78	98	12
da 86,70 a 87,55	da 108,35 a 109,40	79	99	12
da 87,60 a 88	da 109,45 a 110	80	100	12

NOTE:

Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante.

Le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100 (Per il rapporto vedi la colonna 4).

Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50 . ( Nella tabella è stato previsto tale arrotondamento).

Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento.

Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola elementare si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento (In quest'ultimo caso confronta colonna 1e 4).

Ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153 del 15 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale - n. 57 del 20 luglio 1999, n. 33 del 7 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000 e n. 1 del 2 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale - n. 15 del 20 febbraio 2001, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sono attribuiti punti 8.